

ALLEGATO 2bis
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE

Dal 1° luglio 2020 la verifica circa il rispetto del massimale relativo agli aiuti in regime “de minimis” avverrà in via esclusiva attraverso il Registro Nazionale Aiuti (RNA). Pertanto, il **legale rappresentante di ogni impresa** candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” **non dovrà più produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli aiuti concessi** nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

Ai fini della verifica del perimetro impresa unica (art. 2 del Regolamento de minimis UE 1407/2013), il **legale rappresentante di ogni impresa** candidata a ricevere un aiuto in regime ‘de minimis’ è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio** – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – **in cui attesti di far parte o meno di un insieme “impresa unica”**.

Il concetto di “impresa unica”.

Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti in regime “de minimis” prevede che:

(art. 2 comma 2) per impresa unica s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
- e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese;

(art. 3 comma 2) l’importo complessivo degli aiuti in regime “de minimis” concessi a un’impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di "un'impresa unica" così definita, dovrà fornire, **mediante autodichiarazione del suo Legale Rappresentante**, ragione sociale e partita iva/codice fiscale di ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) al fine di consentire la verifica del rispetto del massimale.